



CITTA' DI LEGNAGO

LAVORI PUBBLICI E SERVIZI IN CONCESSIONE

N.253 del 3° SETTORE del 05/04/2023

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

OGGETTO: APPALTO LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE AREA MERCATALE, GIARDINI E MARCIPIEDI DI VIA XX SETTEMBRE - TRATTO COMPRESO TRA VIA ROMA E VIALE DEI CADUTI - CIG: 95544841A0 CUP: H19J21016270004.AUTORIZZAZIONE ALL'APPALTATORE "COSTRUZIONI CASTELLIN LORENZO SRL" AL SUBAPPALTO DEI LAVORI, EX ART. 105 D.LGS. N. 50/2016, A FAVORE DELLA DITTA "I.C.E.A.M. SRL".

VISTA la proposta del Responsabile dell'Istruttoria, geom. Marina Canali, che attesta il regolare svolgimento della stessa e dichiara, ai sensi dell'art. 6-bis della legge 241/90, dell'art. 6 del D.Lgs. 62/2013, del vigente Codice di Comportamento comunale e dell'implementazione del Piano triennale di Prevenzione della Corruzione e Trasparenza del Comune di Legnago, che non sussiste in capo al medesimo soggetto istruttore alcuna situazione di conflitto di interessi, anche potenziale e di natura non patrimoniale, con riguardo al presente provvedimento;

IL DIRIGENTE DEL 3° SETTORE

PREMESSO che:

- con deliberazione di Giunta comunale in data 13 dicembre 2022, n. 231, esecutiva, è stato approvato il progetto definitivo/esecutivo dei lavori di "riqualificazione dell'area mercatale, giardini e marciapiedi di via XX Settembre, nel tratto compreso tra via Roma e viale dei Caduti", redatto dall'arch. Stefano Meneghini della Società di ingegneria Consylio srl di Padova, il quale prevede la realizzazione di lavori per un importo complessivo di euro 500.000,00 di cui euro 343.890,04 per lavori a base di gara ed euro 156.109,96 per somme a disposizione dell'Amministrazione, come da quadro economico approvato;
- con determinazione dirigenziale a contrarre del 20 dicembre 2022, n. 1038/3°, è stata indetta una procedura di gara negoziata telematica ex art. 63 del D.Lgs. n. 50/2016, ai sensi dell'art. 1, comma 2, lett. b) del D.L.n. 76/2020 (cd. Decreto Semplificazioni), convertito con Legge n. 120/2020 e s.m.i., da espletarsi sulla piattaforma Sintel di Aria Lombardia e da aggiudicare con il criterio del prezzo più basso, inferiore a quello posto a base di gara soggetto a ribasso pari ad euro 335.890,04 ed euro 8.000,00 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, determinato mediante offerta a prezzi unitari;
- in esecuzione della determinazione dirigenziale in data 27 gennaio 2023, n. 72/3, di aggiudicazione dei lavori in oggetto, è stato stipulato in data 28 febbraio 2023, al N. 8 di Scrittura Privata, il contratto di appalto con la ditta appaltatrice COSTRUZIONI CASTELLIN LORENZO S.R.L. con sede in Monselice (PD), per l'importo contrattuale di € 276.040,25, di cui € 8.000,00 per oneri della sicurezza, oltre all'Iva di legge;

VISTA la documentazione presentata dalla ditta appaltatrice in data 6 marzo 2023, prot. nn. 11033 e 11036, 13 marzo 2023, prot.n. 12161, e 15 marzo 2023, prot. N. 12783, riguardante la richiesta di voler

subappaltare alcune lavorazioni rientranti nella categoria prevalente OG3, e più precisamente i lavori:

- riguardanti "Taglio, demolizioni, scavo di di sbancamento, scavo a sezione, posa di manufatti in calcestruzzo di vario tipo, stesa inerti, posa tubazioni in pvc o polietilene, posa ferro da carpenteria, getti in calcestruzzo, posa pavimentazioni in materiale lapideo, smontaggio e riposa di segnaletica verticale, elementi di arredo urbano, riporto in quota di chiusini, realizzazione impianto di pubblica illuminazione",
- dell'importo presunto di euro 111.000,00, inclusi euro 3.000,00 per gli oneri della sicurezza, a favore dell'impresa subappaltatrice I.C.E.A.M. S.R.L. (P.Iva: 02145770232), con sede in Cerea (VR), via Sansovino n. 8;

ATTESO che nel menzionato contratto di appalto è stabilito, ai sensi dell'art. 105 comma 2 del D.Lgs.vo 50/2016, il limite del 50% dell'importo contrattuale per i lavori affidabili a terzi mediante subappalto, significando che l'importo del richiesto subappalto risulta compreso nel limite in parola;

ACCERTATO che:

- nella formulazione dell'offerta in sede di gara, l'impresa appaltatrice aveva dichiarato nel proprio DGUE di voler subappaltare, a' sensi dell'art. 105 del D. Lgs. n. 50/2016, i lavori di cui alla summenzionata richiesta;
- la medesima ditta appaltatrice, congiuntamente alla richiesta di subappalto sopra citata, ha trasmesso la documentazione amministrativa prevista dall'art. 105 del D.Lgs. 50/2016, riguardante:
 - la dichiarazione attestante l'assenza, in capo al subappaltatore, dei motivi di esclusione di cui all'art. 80 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.;
 - la dichiarazione circa la non sussistenza di forme di controllo o di collegamento, ai sensi dell'art. 2359 del Codice Civile, con il subappaltatore(ex art. 105, comma 18, D. Lgs. n. 50/2016);
 - il contratto di subappalto stipulato con la ditta subappaltatrice in data 09.03.2023, per l'importo di € 111.000,00, di cui € 3.000,00 per oneri per la sicurezza, comprensivo di apposite clausole attinenti l'assunzione da parte del subappaltatore degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari ex Legge 136/2010 e di rispetto del Patto di integrità e del Codice di comportamento del Comune di Legnago;

ACCERTATO, altresì, che la ditta subappaltatrice "I.C.E.A.M. S.R.L.":

- non risulta aver partecipato alla procedura di affidamento dell'appalto dei lavori in oggetto;
- è in possesso dei requisiti speciali, stante la qualificazione SOA categoria "OG3" classifica III, oggetto di subappalto;
- possiede i requisiti di ordine generale, stante l'assenza dei motivi di esclusione di cui all'art. 80 del D.Lgs. 50/2016;
- è iscritta alla Camera Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di Verona, numero REA VR-220921;
- è iscritta nell'elenco di fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativi di infiltrazione mafiosa "White-list" istituito presso la Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo di Verona, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1, commi 52 e 52 bis, della Legge n. 190/2012 e s.m.i.;

CONSIDERATO che:

- l'art. 105, comma 13, del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. prevede i casi di pagamento diretto del subappaltatore da parte della Stazione appaltante;
- anche a seguito del pagamento diretto al subappaltatore, in ogni caso i rapporti giuridici del Comune di Legnago intercorreranno esclusivamente con l'impresa appaltatrice poiché, come da parere dell'Autorità ANAC AG 4/12 del 17 maggio 2012, tale corresponsione si configura come delegazione di pagamento ex lege tra l'appaltatore e la stazione appaltante, a favore dell'impresa subappaltatrice;

RITENUTO, in considerazione di quanto sopra esposto ed in conformità alle disposizioni dell'art. 105 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., di procedere al rilascio dell'autorizzazione alla ditta appaltatrice "COSTRUZIONI CASTELLIN LORENZO S.R.L." al subappalto a favore della ditta "I.C.E.A.M. S.R.L.", risultata in possesso dei requisiti prescritti, stante la

documentazione acquisita in atti;

Vista la deliberazione di G.C. n. 55 del 04.04.2023 -dichiarata immediatamente eseguibile - ad oggetto: "Piano Esecutivo di Gestione per il triennio 2023-2024-2025";

VISTI:

- il D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., recante il codice dei contratti pubblici relativo a lavori, servizi e forniture;
- il D.P.R. n. 207/2010 e s.m.i., recante il Regolamento di esecuzione ed attuazione del codice dei contratti, per le parti in vigore;
- il D.L. n. 77/2021, convertito con Legge 29 luglio 2021, n. 108, con particolare riferimento all'art. 49 recante Modifiche alla disciplina del subappalto;
- l'art. 21 della Legge n. 646/1982 e s.m.i. recante "Disposizioni in materia di misure di prevenzione di carattere patrimoniale ed integrazioni alle leggi 27 dicembre 1956, n. 1423, 10 febbraio 1962, n. 57 e 31 maggio 1965, n. 575. Istituzione di una commissione parlamentare sul fenomeno della mafia";
- il D.M. 07.03.2018 n. 49 recante il Regolamento di "Approvazione delle linee guida sulle modalità di svolgimento delle funzioni del direttore dei lavori e del direttore dell'esecuzione";
- gli artt. 107, 151 e 183 del D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267, relativo al "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali";
- l'art. 4 del D. Lgs. 30 marzo 2001, n. 165;
- l'art. 68 dello Statuto comunale, che disciplina i compiti dei dirigenti, ed in particolare l'adozione di provvedimenti denominati "determinazioni";
- l'art. 35 e 40 del Regolamento comunale di contabilità, relativi all'assunzione degli impegni di spesa ed alla successiva liquidazione della relativa spesa;

VISTO il decreto sindacale n. 9148 del 25.02.2022 di conferimento di incarico dirigenziale del Settore 3° - Lavori Pubblici, Urbanistica e Ambiente;

DETERMINA

1) di richiamare la premessa narrativa a far parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

2) di autorizzare, per quanto esposto in premessa ed in conformità delle disposizioni di cui all'art. 105 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., la ditta appaltatrice "COSTRUZIONI CASTELLIN LORENZO S.R.L.", con sede in Monselice (PD), P.Iva. 02007310283, al subappalto a favore della ditta subappaltatrice "I.C.E.A.M. S.R.L." con sede in Cerea (VR), via Sansovino n. 8, P.Iva 02145770232, per l'esecuzione di parte delle opere del contratto d'appalto in oggetto, rientranti nella categoria "OG3 - Strade, autostrade, ...", per un importo complessivo stimato di € 111.000,00, di cui € 3.000,00 per oneri per la sicurezza, come da istanza in atti del protocollo n. 12161 del 13.03.2023;

3) di dare atto che:

- ai sensi dell'art. 105, comma 8, D.Lgs. 50/2016, appaltatore e subappaltatore sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto di subappalto;
- l'appaltatore sarà, inoltre, responsabile dell'operato del subappaltatore, rispondendone ai sensi dell'art. 1228 del Codice civile;
- l'impresa subappaltatrice, tramite l'appaltatore, dovrà trasmettere alla stazione appaltante, prima dell'inizio dei lavori, la documentazione di avvenuta denuncia agli enti previdenziali e assicurativi, nonché copia del P.O.S.;
- nei casi espressamente indicati all'art. 105, comma 13, del D. Lgs. n. 50/2016, il Comune di Legnago provvederà alla corresponsione diretta al subappaltatore dell'importo delle prestazioni eseguite dallo stesso, che sarà effettuata a seguito della comunicazione dell'avvenuta prestazione e

della motivata proposta di pagamento formulata dall'appaltatore ai sensi citato art. 105, comma 13, del D.Lgs. 50/2016, nonché della presentazione di regolare fatturazione dell'impresa appaltatrice e subappaltatrice, nel rispetto del regime fiscale dell'inversione contabile (cosiddetto "reverse charge") di cui all'art. 17 del DPR n. 633/1972;

- i rapporti giuridici del Comune di Legnago intercorreranno esclusivamente con l'impresa appaltatrice anche a seguito del pagamento diretto al subappaltatore;

- tale corresponsione si configura come delegazione di pagamento ex lege tra l'appaltatore e la stazione appaltante, a favore dell'impresa subappaltatrice;

4) di dare atto che è stato acquisita al protocollo n. 12161 del 13.03.2023 la copia del contratto di subappalto concluso con l'impresa subappaltatrice, ai sensi dell'art. 105, comma 7, del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.;

5) di dare atto che la presente autorizzazione si intende revocata nel caso dovessero emergere irregolarità da eventuali successive verifiche dei requisiti di ordine generale e tecnico-amministrativi dell'impresa subappaltatrice;

6) di trasmettere copia del presente provvedimento alla ditta appaltatrice "COSTRUZIONI CASTELLIN LORENZO S.R.L.";

7) di trasmettere copia della presente determinazione all'Ufficio di Segreteria, ai fini della pubblicazione all'Albo pretorio comunale per 15 giorni consecutivi;

8) di inserire la presente determinazione, integrata con gli estremi di pubblicazione all'albo pretorio, nella raccolta delle determinazioni di questo Settore;

9) di dichiarare, ai sensi dell'art. 6-bis L. 241/90 s.m.i., dell'art. 42 del D.Lgs 50/2016 e dell'art. 6 D.Lgs 62/2013, del Codice di Comportamento comunale e dell'implementazione del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza del Comune di Legnago vigenti, che non sussiste in capo al sottoscritto alcuna situazione di conflitto di interessi, anche potenziale e di natura non patrimoniale, con riguardo al presente procedimento.

IL DIRIGENTE DEL 3° SETTORE
Ing. Giacomo Masiero
F.to digitalmente

